

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 febbraio 2018, n. 21

DLgs 152/06 e smi art.29 com. 4 - "Impianto di maricoltura per l'allevamento di pesci e molluschi in località -scogliera tarantola- nel Mar Grande" - Comune di Taranto. Titolare dell'impianto: Maricoltura San Vito Soc. Coop a.r.l.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VInCA

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore

Premesso che

Con riferimento all'impianto in oggetto e facendo seguito a specifica istanza del 28.06.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA VInCA ha avviato il procedimento di *Verifica di assoggettabilità* a VIA ai sensi del DLgs 152/06 e della L.R.11/01 e ha convocato Conferenza di Servizi in data 22.09.2016.

Durante i lavori della Conferenza è emerso che, in forza delle concessioni demaniali marittime n.07/2015 e n.8/2015 rilasciate dal Comune di Taranto - Demanio Marittimo, l'opera di cui all'oggetto era stata effettivamente già realizzata.

Considerato che, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii art.29 com.1 *"la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*, lo scrivente Servizio ha provveduto a comunicare di non poter dare seguito all'istanza e contestualmente ha notificato, con nota prot. n.11326 del 10.10.2016, la conclusione del procedimento.

In considerazione di dette circostanze questo Servizio ha rilevato che l'art.29 com.4 del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii dispone che *"nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ..., l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità"*.

Pertanto, con nota prot.n. 11329 del 10.10.2016, questo Servizio ha convocato in data 25.10.2016 una riunione degli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dell'eventuale e significativo pregiudizio ambientale provocato dalla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto.

Con nota prot. n. 15088 del 21.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11768 del 24.10.2016, il Servizio Demanio Marittimo regionale ha rimandato al Comune di Taranto l'esercizio delle funzioni amministrative attinenti la materia del demanio marittimo ai sensi della L.R. n.17/2015.

Con nota PEC del 24.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11779 del 24.10.2016, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso una *"Relazione sulle eventuali implicazioni ambientali dell'impianto di maricoltura"*.

Con nota prot. 162490 del 24.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11798 del 24.10.2016, il Comune di Taranto – Servizio Demanio ed Espropriazioni ha comunicato che il soggetto deputato a rappresentare l'Amministrazione comunale nell'ambito di Conferenze di Servizi inerenti attività produttive risulta essere il SUAP.

Con nota prot. 13807 del 24.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11799 del 24.10.2016, l' AdB Puglia ha comunicato l'esclusione da vincoli PAI per l'area in questione.

Con nota prot.n. 25433 del 24-10-2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11801 del 24.10.2016, la Capitaneria di Porto Taranto ha comunicato di aver preso atto del contenuto della

nota di convocazione e, in considerazione di impegni istituzionali precedentemente assunti, di non partecipare alla riunione restando in attesa di ricevere il verbale dell'indetto incontro.

Con nota prot. n.12152 del 07.11.2016, il Servizio VIA-VInCA ha convocato per il giorno 22.11.2016 un'ulteriore riunione e ha trasmesso il verbale del precedente incontro tenutosi in data 25.10.2016 nell'ambito del quale, tra l'altro:

- sono stati acquisiti agli atti le summenzionate note e pareri pervenuti a seguito della convocazione della riunione;
- ARPA Puglia ha comunicato che le principali pressioni ambientali determinate da un impianto di maricoltura sono quelle relative all'aumento, nella colonna d'acqua e nel fondale, del carico di particolato organico (materiale fecale, mangime non consumato, detriti di organismi incrostanti, ecc.) che potrebbe aver condizionato la qualità delle acque e generato fenomeni di deposizione tali da aver condizionato la struttura degli habitat bentonici presenti nell'area dell'impianto. Un'altra pressione sugli habitat del fondale potrebbe essere stata determinata dalla disposizione dei sistemi di ancoraggio (corpi morti) dell'impianto di maricoltura. Pertanto, la stessa ARPA ha chiesto che venga proposto dal titolare dell'impianto un piano di monitoraggio *ante operam* e per le pressioni rilevate.
- ASL TA ha comunicato che le competenze del proprio ufficio sono relative al controllo igienico sanitario delle produzioni rivolte al consumo umano e che pertanto non si rileva un ruolo nella determinazione di un eventuale pregiudizio di carattere ambientale e ha comunicato il nulla osta all'esercizio dell'impianto, fatta salva la correttezza e legittimità degli atti propedeutici di competenza di altri enti;
- il dirigente del Servizio regionale ha sollecitato la partecipazione del SUAP.

Con nota prot. n. 12775 del 23.11.2016, questo Servizio, a causa di problemi tecnici che non hanno garantito la corretta ricezione della PEC, ha convocato in data 30.11.2016 la riunione degli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo già prevista per il giorno 22.11.2016.

Con nota prot. n. 14517 del 29.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13023 del 29.11.2016, il MIBAC - SE ha comunicato che il parere definitivo verrà reso dalla SABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Con nota prot. n.182203 del 29.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.13075 del 30.11.2016, il Comune di Taranto – SUAP ha chiesto, al fine di consentire di acquisire i pareri delle Direzioni interessate, di chiarire circa l'applicabilità o meno della normativa in materia di VIA al caso di specie.

Con nota prot. n. 13276 del 06.12.2016, il Servizio VIA-VInCA ha trasmesso il verbale della seduta della riunione tenutasi in data 30.11.2016 nell'ambito della quale, tra l'altro:

- sono stati acquisiti agli atti le summenzionate note e pareri pervenuti a seguito della convocazione della riunione;
- la Dirigente regionale, con riferimento alla nota inviata dal SUAP di Taranto, ha specificato che il procedimento in oggetto riguarda l'impianto che insiste nella concessione n.07/2015 del 04.05.2015, denominata SP002, e non nella concessione n.08/2015 del 04.05.2015, denominata SP001, di cui alla richiesta di chiarimenti e ha sollecitato nuovamente il SUAP di Taranto a partecipare alle prossime riunioni al fine di contribuire ad una esaustiva e necessaria raccolta di informazioni sul caso specifico utile ad una valutazione adeguata dell'eventuale pregiudizio ambientale causato dall'impianto oggetto di discussione;
- il proponente ha presentato sinteticamente la *"Relazione sulle eventuali implicazioni ambientali dell'impianto di maricoltura"* acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11779 del 24.10.2016 e inviata a tutti i convocati alla riunione per le valutazioni di competenza;
- per la valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale, ARPA Puglia ha chiesto al proponente di

integrare la richiamata relazione già consegnata, con:

- un elaborato fotografico dei punti di appoggio oltre che dell'intorno dei sistemi di ancoraggio dell'impianto (corpi morti) al fine di consentire una valutazione degli eventuali impatti su habitat bentonici di rilevante valenza ecologica;
- un piano di monitoraggio *post operam* come dettagliato nella riunione del 25.11.2016 che dovrà essere concordato con la stessa Agenzia prima della sua applicazione.

Con nota PEC del 2.12.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13214 del 5.12.2016, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso, in sostituzione dell'elaborato denominato "*Layout dell'impianto di maricoltura e particolari dell'ingombro*" già consegnato agli atti durante la riunione del 30.11.2016 e contenente un errore materiale, lo stesso documento corretto e successivamente inviato agli enti competenti con la richiamata nota prot. 13276 del 6.12.2016.

Con nota prot. n.3944 del 24.02.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.1946 del 01.03.2017, la SBABAP – Lecce ha comunicato di aver espresso, con nota prot. n.3325 del 22.09.2016 allegata, il parere di competenza relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con nota PEC del 24.03.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3034 del 28.03.2017, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso, in riscontro ha quanto richiesto in sede di riunione del 30.11.2016, la seguente documentazione:

- il piano di monitoraggio *post operam*;
- il report fotografico punti di appoggio e intorno sistemi di ancoraggio.

Con nota prot. n. 3229 del 03.04.2017, il Servizio VIA-VInCA ha inoltrato le richiamate integrazioni prodotte dal titolare dell'impianto per le valutazioni di competenza di ARPA Puglia e per conoscenza degli Enti interessati dal procedimento in oggetto.

Con riferimento alla citata documentazione integrativa e con nota prot. n. 30877 del 16.05.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5217 del 26.05.2017, ARPA Puglia ha chiesto al titolare dell'impianto di conformare la documentazione presentata ad un *Piano di Indagine una tantum* e non in un *Piano di monitoraggio post operam* come richiesto inizialmente, introducendo elementi di dettaglio riportati nella nota in oggetto e al fine di consentire una valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato.

Con nota prot. n.5182 del 25.05.2017 e con riferimento alla richiamata richiesta di integrazioni di ARPA Puglia, il Servizio VIA-VInCA ha inoltrato la stessa per gli adempimenti di competenza al titolare dell'impianto e per conoscenza agli Enti interessati dal procedimento in oggetto.

Con nota PEC del 13.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5951 del 15.06.2017, il titolare dell'impianto ha trasmesso una proposta di *R.PI - Piano di Indagine* come richiesto da ARPA Puglia.

Con riferimento alla proposta di *R.PI - Piano di Indagine* inviata dalla Società e con nota prot. n. 39128 del 22.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.6234 del 22.06.2017, ARPA Puglia ha chiesto al titolare dell'impianto di conformare con ulteriori dettagli detto Piano.

Con nota PEC del 28.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6438 del 28.06.2017, il titolare dell'impianto ha trasmesso una revisione della proposta di *R.PI - Piano di Indagine* (Rev01) adeguata a quanto richiesto da ARPA Puglia.

Con riferimento al suddetto *R.PI - Piano di Indagine Rev01* e con nota prot. n. 43207 del 10.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.6873 del 11.07.2017, ARPA Puglia ha comunicato che il Piano così come revisionato risponde a tutte le criticità precedentemente osservate dalla stessa e, pertanto, ha espresso parere positivo sulla proposta presentata dal titolare dell'impianto.

Con nota prot. n.6950 del 12.07.2017 e tenuto conto della validazione del Piano d'indagine da parte di ARPA

Puglia, il Servizio VIA-VInCA ha chiesto alla Soc. Coop. di voler procedere con le attività previste nell'ambito di detto Piano e di presentare apposita relazione descrittiva a conclusione delle indagini.

Con nota prot.n. 7007 del 28.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 7552 del 31.07.2017, la Sezione Risorse idriche ha confermato, per l'area interessata dall'impianto in oggetto, giudizio di conformità delle acque alla vita dei Molluschi, come previsto da DGR 872 del 29.04.2015, ed ha evidenziato inoltre che la previsione di ulteriore aumento di organismi filtranti dovrebbe migliorare i valori ambientali delle acque marine. In fine, per le proprie competenze ha espresso nulla osta alla realizzazione dell'intervento in esame a condizione che tale realizzazione non pregiudichi lo stato di qualità delle acque attualmente raggiunto nell'area interessata;

Con nota PEC del 31.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7987 del 11.08.2017, la Soc. Coop. ha comunicato l'avvio delle suddette attività per il giorno 01.08.2017.

Con nota PEC del 13.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9985 del 19.10.2017, la Soc. Coop. ha comunicato che le attività previste dal Piano di Indagine si sono regolarmente concluse con la consegna delle certificazioni relative alle analisi previste da parte del laboratori e ha dichiarato che, da un sommario esame dei risultati, non risultano superamenti dei limiti previsti per gli indicatori contenuti nel P.I.. Inoltre, la Soc. Coop. ha comunicato che in data 31.10.2017 verrà depositata la relazione richiesta.

Con nota prot. n.10971 del 17.11.2017 il Servizio VIA-VInCA ha sollecitato la Soc. Coop. all'invio della relazione conclusiva delle indagini e successivamente, con nota PEC del 20.11.2017 acquisita al prot.n. 11082 del 21.11.2017, il titolare dell'impianto ha trasmesso il Report risultante dall'attuazione del Piano di Indagine.

Con nota prot. n.11302 del 28.11.2017 il Servizio VIA-VInCA ha convocato per il giorno 12.12.2017 una riunione degli Enti interessati nel procedimento in oggetto al fine di addivenire ad una valutazione definitiva in merito all'eventuale e significativo pregiudizio ambientale provocato dalla realizzazione dell'opera in oggetto. Con la stessa nota il Servizio ha sollecitato la presenza del SUAP di Taranto alla riunione in convocazione così come più volte sollecitato in sede procedimentale ed ha evidenziato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio LE-TA-BR che la sua nota prot. n. 3944 del 24.02.2017 non attiene al procedimento in corso.

Con riferimento alla nota di convocazione per il giorno 12.12.2017 e con nota prot.n. 28112 del 11.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 11980 del 12.12.2017, la Capitaneria di Porto di Taranto ha assicurato la disponibilità a fornire ogni forma di collaborazione e ha comunicato che per impegni di servizio non potrà partecipare alla riunione.

Con nota prot. n.12077 del 13.12.2017 il Servizio VIA-VInCA ha trasmesso il resoconto della riunione del 12.12.2017 nell'ambito della quale:

- il Dirigente della Sezione ha illustrato brevemente l'iter procedimentale che ha caratterizzato la valutazione di cui all'oggetto, ha richiamato sinteticamente i pareri espressi al momento e ha dato lettura dei pareri pervenuti;
- con riferimento al *Report* delle analisi svolte dal titolare dell'impianto in attuazione del Piano di indagine ambientale approvato, il rappresentante di ARPA Puglia ha rappresentato che il Piano è stato eseguito in modo coerente con quanto validato e, al fine di addivenire ad una valutazione conclusiva, ha chiesto al proponente di integrare la documentazione presentata con le analisi statistiche relative ai risultati riportati in merito alla componente sedimento e acqua e con la lista delle specie dei macroinvertebrati bentonici distinta per ciascuna area (A-B-C). Inoltre, atteso che la matrice sedimenti fornisce la possibilità di conservare traccia nel tempo di eventuali impatti generalmente associati alla tipologia d'impianto in oggetto, ARPA ha chiesto al proponente di predisporre un piano di monitoraggio *post operam* rispetto alla citata matrice ambientale da prevedere esclusivamente nell'area interessa direttamente dall'impianto (zona A) e nel caso di giudizio positivo del procedimento in oggetto.
- Il rappresentante dell'ASL TA ha confermato quanto già espresso in sede di riunione del 25.10.2016.

- la seduta si è conclusa con l'impegno del proponente a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del resoconto della riunione, all'integrazione documentale richiesta e dell'ARPA Puglia a rendere le proprie valutazioni conclusive nei successivi 20 giorni a valle del quale l'autorità competente concluderà il procedimento in oggetto.

Con nota prot. n. 187109 del 12.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 11997 del 12.12.2017 e pervenuta successivamente alla chiusura della riunione del 12.12.2017, il Comune di Taranto - Servizio Demanio Marittimo ha comunicato che non parteciperà alla riunione prevista il giorno 12.12.2017 per motivi di servizio, ha chiesto un "rapporto diretto" con il RdP dello scrivente Servizio al fine di addivenire a valutazioni definitive in merito alla procedura *de quo* e ha trasmesso n.2 concessioni (n.7/2015 e n. 8/2015) relative all'impianto in oggetto.

Con nota prot. n. 188983 del 14.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 12528 del 22.12.2017, il Comune di Taranto - Servizio Demanio ha comunicato che le funzioni amministrative attinenti la materia Demanio Marittimo sono trasferite alla Direzione Patrimonio pertanto le future comunicazioni dovranno pervenire alla RdP indicata.

Con nota prot. n.242 del 10.01.2017 il Servizio VIA-VInCA ha fornito riscontro alla citata nota del Comune di Taranto prot.n. 187109.

Con nota PEC del 22.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 706 del 23.01.2018, la Soc. Coop. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia in sede di riunione del 12.12.2017.

Con nota prot. n. 6244 del 31.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1073 del 01.02.2018, ARPA Puglia, sulla base della valutazione della "Documentazione integrativa", del "Piano di Monitoraggio" e alla luce di quanto indicato nel verbale della riunione del 12.12.2017 ha confermato quanto esposto dal proponente nei risultati del piano di indagine cioè che (pag.11) *"dall'analisi dei risultati ottenuti emerge un'incidenza limitata dell'attività di maricoltura sulle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del sedimento e della colonna d'acqua"*. Con riferimento al "Piano di Monitoraggio" trasmesso dal proponente, ARPA Puglia ha valutato positivamente l'impostazione adottata e ha prescritto che il monitoraggio *post operam* dovrà in ogni caso avere una durata non inferiore a 5 anni così come indicato nelle *"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedura di VIA -Indirizzi metodologici specifici: Ambiente Idrico (Capitolo 6.2) REV.1 del 17.06.2015"* prodotte da ISPRA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 29 comma 4 che dispone *"nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifico di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,

VISTO l'art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA";

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede delle diverse riunioni e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di ritenere**, sulla scorta dei pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti, che i lavori di realizzazione e esercizio dell'"Impianto di maricoltura per l'allevamento di pesci e molluschi in località

-*scogliera tarantola- nel Mar Grande*” proposto dalla Soc. Coop. Maricoltura Sud non abbiano provocato un significativo pregiudizio ambientale;

- **di prescrivere** l’attuazione del Piano di monitoraggio *post operam*, così come validato da ARPA Puglia, per una durata non inferiore a 5 anni;
- **di precisare** che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInCA :
 - Maricoltura San Vito Soc. Coop. a.r.l.
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInCA a:
 - Comune di Taranto
 - ARPA Puglia
 - Capitaneria di Porto di Taranto
 - ASL Taranto
 - Provincia di Taranto - Servizio VIA
 - Autorità di Bacino della Puglia
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio LE-TA-BR
Regione Puglia
 - Sezione Vigilanza Ambientale
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Risorse Idriche
 - Sezione Demanio e Patrimonio

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore

Dott. Fausto Pizzolante

Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Angelini

**Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio**